COMMISSIONE V

DIFESA

XXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 253

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei caduti sui lavori di bonifica dei campi minati (877) (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). . . 253

PRESIDENTE 253, 254

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore* 253

La seduta comincia alle 11.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Murgia.

Discussione del disegno di legge: Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei caduti sui lavori di bonifica dei campi minati. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei caduti sui lavori di bonifica dei campi minati », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Invito il relatore, onorevole Valandro Gigliola, a svolgere la relazione.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto 12 aprile 1946, n. 320, estende (articolo 10) agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, i benefici previsti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra. A coloro, poi, che siano stati resi inabili o siano menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o infermità contratte nell'espletamento di codeste mansioni si estendono le norme concernenti il distintivo d'onore dei mutilati ed invalidi non-

ché tutte le forme di assistenza e protezione che per questi la legge prevede.

Il successivo decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, con l'articolo 3, analogamente stabilisce che al personale della marina addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine, il quale abbia prestato per almeno tre mesi servizi particolarmente rischiosi, siano estesi i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra. Infine, il decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, pone vedove ed orfani dei caduti nei lavori di bonifica campi minati, dragaggio, ecc., sullo stesso piano delle vedove e degli orfani di guerra.

Stando così le cose, poiché attraverso questi decreti gli addetti ai pericolosi lavori di cui oggi trattiamo sono assimilati ai combattenti ed ai reduci, perché lo Stato non dovrebbe accomunare anche le salme di costoro, caduti, nelle medesime provvidenze e nel medesimo onore?

Noi sappiamo, onorevoli colleghi, e ce ne siamo occupati nel dicembre dell'anno scorso, che esiste un decreto, il n. 158, del 21 maggio 1947, con il quale è stato concesso un contributo statale variante da lire 15.000 a lire 30.000 per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei militari e dei partigiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45; con successivo decreto, analoga provvidenza è stata concessa anche per la traslazione delle salme dei civili deceduti per fatti di guerra.

Ora, vittime della guerra a buon diritto debbono essere considerati anche coloro che son caduti nella bonifica dei campi minati o nelle operazioni di dragaggio, disattivazione, ecc., delle mine nei mari. Anzi, vorrei dire di più, onorevoli colleghi. Mentre i civili furono vittime spesso inconsapevoli dell'immane catastrofe, mentre i militari e i partigiani caddero in quanto protagonisti di un dramma di distruzione e di morte, questi, di cui oggi parliamo, caddero compiendo un'azione di vita, per rendere cioè innocui i micidiali strumenti di rovina disseminati ovunque dalla guerra e per salvare così, con la propria vita, la vita dei fratelli. E la loro morte fu particolarmente atroce, morte di gente coraggiosa, eroica, pur di un eroismo nascosto e spesso ignorato.

È giusto, pertanto, che lo Stato provveda con questa legge ad agevolare le famiglie che intendono compiere la traslazione delle povere salme, quasi sempre orrendamente straziate, al camposanto della loro terra, ove non giaceranno dimenticate né illagrimate. E tale è il contenuto dell'articolo 1. L'articolo 2 fissa il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del decesso, qualora questo avvenga successivamente, per la presentazione delle domande, ritenendosi un anno di tempo sufficiente per quelle famiglie che hanno in cuore di eseguire l'operazione. L'articolo 3 sodisfa alle esigenze dell'articolo 81 della Costituzione: all'onere calcolato in lire 2 milioni (si prevedono cento domande o poco più) lo Stato farà fronte con le norme iscritte nel capitolo 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50.

Non manca l'approvazione della IV Commissione permanente finanze e tesoro, che nella seduta del 23 novembre, ultimo scorso, ha espresso parere favorevole. L'articolo 4 è stato aggiunto dalla Commissione del Senato per una maggiore precisazione, in quanto al capitolo 271 dello stato di previsione della spesa è contemplato sì il contributo statale per la traslazione delle salme, ma con riferimento al contenuto dei decreti legislativi sopra richiamati e non a quello della presente legge.

Non mi resta pertanto, onorevoli colleghi, che sottoporre il disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, anche alla vostra approvazione, non senza però aver prima rivolto una nuova calda raccomandazione al Governo perché veda se sia possibile ottenere dalla finanza locale l'esenzione dalle tasse comunali e provinciali di esumazione e di transito, e se sia possibile mettere a disposizione carrozze delle ferrovie dello Stato per trasporti gratuiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il contributo statale previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, è esteso, con le modalità e nei limiti fissati nel decreto stesso, alla traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei caduti in operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, nonché di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, in qualunque tempo eseguite ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Commissariato generale per le onoranze ai caduti entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del decesso, qualora questo avvenga successivamente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« Alla spesa di lire 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte a carico delle somme inscritte nel capitolo 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI